

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3932 del 03/08/2022
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta Eredi Baiardi Terzo Tiziano di BIONDI WILMA con sede legale e impianto in Comune di Savignano Sul Rubicone Via Emilia Est n. 2. Rinnovo dell'autorizzazione unica per la gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4129 del 02/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tre AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **Eredi Baiardi Terzo Tiziano di BIONDI WILMA** con sede legale e impianto in Comune di **Savignano Sul Rubicone – Via Emilia Est n. 2. Rinnovo dell'autorizzazione unica** per la gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03.

#### LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale dal 01.01.2016 la Regione Emilia Romagna, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che la ditta **Eredi Baiardi Terzo Tiziano di BIONDI WILMA** è in possesso delle seguenti autorizzazioni:

- **autorizzazione alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Delibera di G.P. n. 371/80045 del 02.08.2011 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di **Savignano sul Rubicone – Via Emilia Est n. 2;**
- **autorizzazione unica ambientale** ai sensi del D.P.R. 59/13 adottata con DET-AMB-3704 del 23.07.2021, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e del parere sull’impatto acustico;

Vista la documentazione presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 30.07.2021, acquisita al PG n. 120742 del 02.08.2021, con cui l’impresa **Eredi Baiardi Terzo Tiziano di BIONDI WILMA** ha presentato istanza di rinnovo con modifiche dell’autorizzazione, chiedendo di ricomprendere i titoli abilitativi oggetto dell’AUA suddetta;

Dato atto che l’autorizzazione in oggetto ricomprenderà pertanto i seguenti titoli autorizzativi:

- autorizzazione alla gestione rifiuti (competenza Arpae);
- autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura (competenza comunale);
- parere/nulla osta in merito all’impatto acustico (competenza comunale).

Relativamente all’autorizzazione alla gestione rifiuti la ditta chiede di modificare il layout autorizzato senza modifiche ai quantitativi complessivamente gestiti; relativamente agli scarichi non vengono apportate modifiche rispetto a quanto autorizzazione con AUA suddetta;

Dato atto che con DET-AMB-2021-3955 del 06.08.2021 e con nota del 28.03.2022, PG/2022/50698, è stato preso atto che la validità dell’autorizzazione rilasciata alla ditta **Eredi Baiardi Terzo Tiziano di BIONDI WILMA** con Delibera di G.P. n. 371/80045 del 02.08.2011 e s.m.i. conservava la sua validità fino al 29.06.2022, conformemente a quanto previsto dal D.L. n. 221 del 24.12.2021;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **Eredi Baiardi Terzo Tiziano di BIONDI WILMA** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG. n. 125624 del 10.08.2021;
- la nota PG n. 154904 del 07.10.2021 con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 29.10.2021;
- la nota PG n. 167055 del 29.10.2021, con cui Arpae-Sac ha richiesto ad Arpae-Servizio Territoriale l’istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 29.10.2021, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Vista la nota PG n. 168472 del 02.11.2021 con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa espressa nella seduta della conferenza del 29.10.2021;

Atteso che, con nota PG n. 177893 del 18.11.2021, è stato chiesto alla ditta di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 29.10.2021, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, allegato alla nota, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la documentazione acquisita ai PG n. 200311 del 29.12.2021, PG n. 8179 del 19.01.2022 e PG n. 8889 del 20.01.2022, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta e con la quale chiede inoltre il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di combustione dei gas contenuti nei serbatoi di gas compresso;

Viste:

- la nota PG n. 32853 del 28.02.2022 con cui è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta dalla ditta e contestualmente è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 23.03.2022;
- la nota PG n. 42292 del 14.03.2022, con cui la ditta **Eredi di Baiardi Terzo Tiziano di BIONDI WILMA** trasmette ulteriore documentazione integrativa;
- la nota PG n. 45534 del 18.03.2022, con cui la seduta della Conferenza è stata posticipata al 30.03.2022, su richiesta della ditta **Eredi di Baiardi Terzo Tiziano di BIONDI WILMA** pervenuta con nota acquisita al PG n. 45415 del 18.03.2022;
- la nota PG n. 49530 del 25.03.2022, con cui Arpae-SAC ha chiesto ad Arpae-Servizio Territoriale di acquisire anche la relazione tecnica istruttoria sulla matrice impatto acustico, come richiesto dal Comune di Savignano sul Rubicone con mail del 22.03.2022;
- la nota acquisita al PG n. 53007 del 30.03.2022, con cui **HERA S.p.A.**, in relazione alla seduta della Conferenza del 30.03.2022, ha espresso parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni già contenute nel parere Hera prot. 62625 del 2.07.2021 reso all'interno del procedimento di AUA;
- la nota acquisita al PG n. 51966 del 29.03.2022, con cui il **Comune di Savignano sul Rubicone**, in relazione alla seduta della Conferenza del 30.03.2022, ha reso il seguente parere in merito alla **compatibilità urbanistico-edilizia con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati** :

**"- Le norme del R.U.E. APPROVATO prevedono per l'area in oggetto:**

**ZONA A13-2 TESSUTI A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA DA RIGENERARE / RIQUALIFICARE – normata dall'art. 4.9.2 delle NTA;**

**Per quanto sopra rappresentato si ravvisa pertanto **LA CONFORMITA' DELL'INTERVENTO con le N.T.A. del RUE attualmente vigente , riscontrando pertanto la conformità e la compatibilità urbanistico-edilizio dell'attività produttiva denominata "EREDI BAIARDI TERZO TIZIANO DI BIONDI WILMA", con attività ubicata in via milia Est n. 2 a Savignano sul Rubicone.****

**Si precisa infine che, ai sensi dell'allegato 1 punto 1 del D. Lgs 209/2003 il centro di raccolta non ricade:**

- in area individuata nei piani di bacino;
- in aree naturali protette nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico;
- in aree esondabili;
- in area con presenza di beni storico, artistici, archeologici e paleontologici;"

Visti gli esiti della seduta del 30.03.2022, nella quale la Conferenza, alla luce dell'istruttoria svolta, ha evidenziato la necessità di rettificare la documentazione integrativa presentata dalla ditta, ritenendo più opportuno che la documentazione richiesta venisse trasmessa prima della conclusione del procedimento, concedendo alla ditta 30 giorni dal ricevimento di apposita nota, per la presentazione della stessa e dell'eventuale documentazione richiesta dal parere del Servizio Territoriale di Arpae in merito all'impatto acustico;

Dato atto che pertanto la Conferenza ha concluso la seduta aggiornando i lavori a seguito del ricevimento della documentazione indicata;

Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale in merito all'impatto acustico acquisita al PG n. 59625 dell'11.04.2022;

Vista la nota PG n. 62543 del 14.04.2022, con cui facendo seguito agli esiti della seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 30.03.2022, e al ricevimento del parere del Servizio Territoriale di Arpae, in merito all'impatto acustico acquisito al PG n. 59625 dell'11.04.2022, è stato chiesto alla ditta di trasmettere specifica documentazione a completamento entro 30 giorni;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 93401 del 06.06.2022, al PG n. 93838 del 07.06.2022 e al PG n. 116550 del 14.07.2022, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, chiedendo inoltre di essere autorizzata anche per l'operazione R12;

Dato atto che, in allegato alla suddetta documentazione, è stata trasmessa la dichiarazione a firma del tecnico competente, relativa alla non assoggettabilità delle attività svolte nell'impianto al campo di applicazione del D.P.R. 151/11;

Tenuto conto che con nota PG n. 97248 del 13.06.2022 è stata trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione integrativa ricevuta dalla ditta e contestualmente è stata convocata la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 14.07.2022;

Dato atto che, su richiesta della ditta acquisita al PG/2022/101393 del 20.06.2022, la validità della autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 371/80045 del 02.08.2011 è stata prorogata con DET-AMB-2022-3321 del 30.06.2022 fino al 15.10.2022, in attesa della conclusione del presente procedimento;

Acquisita al PG n. 116777 del 14.07.2022 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 14.07.2022;

Dato atto che il rappresentante del **Comune di Savignano sul Rubicone** nell'ambito della seduta della Conferenza del 14.07.2022:

- relativamente all'impatto acustico, visto il parere del Servizio Territoriale di Arpae reso nella seduta del 14.07.2022, ha espresso parere favorevole;
- relativamente alla conformità urbanistico ed edilizia conferma il parere favorevole espresso nella precedente conferenza e prende atto dell'avvenuto innalzamento della recinzione a 2,5 m lungo via Fosso Campetti. La prescrizione precedente viene pertanto modificata come di seguito indicato. *“La recinzione oscurata posta lungo via Fosso Campetti dovrà essere mantenuta al massimo consentito di mt 2.50”*;
- relativamente allo scarico delle acque reflue di prima pioggia conferma il parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera S.p.A., con nota acquisita al PG Arpae n. 53007 del 30.03.2022, nella quale viene richiesto il rispetto delle prescrizioni già contenute nel parere Hera prot. 62625 del 02.07.2021 reso all'interno del procedimento di AUA.

Dato atto che i rappresentanti della ditta **Eredi di Baiardi Terzo Tiziano di BIONDI WILMA** nell'ambito della seduta della Conferenza del 14.07.2022 hanno precisato i codici EER oggetto della richiesta di autorizzazione all'operazione di recupero R12;

Evidenziato che la Conferenza, nella seduta conclusiva tenutasi in modalità telematica in data 14.07.2022, ha espresso all'unanimità parere favorevole al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto;

Vista la nota PG n. 123920 del 26.07.2022, con cui il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 14.07.2022, è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 29.07.2022;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** a firma dei tecnici incaricati e/o della titolare, di seguito indicati:

Elaborati acquisiti al PG n. 200311 del 29.12.2021

1. Documentazione tecnica relativa al sistema di pesatura prescelto;

Elaborati acquisiti al PG n. 8179 del 19.01.2022

2. Chiarimenti in merito alla separazione tra attività del centro di raccolta e attività di esposizione veicoli e vendita di beni usati;
3. Elaborato grafico "Tav. 1 Pianta Prospetti Sezioni", scale varie;

Elaborati acquisiti al PG n. 8998 del 20.01.2022

4. Documentazione relativa alle emissioni in atmosfera dovute a combustione gas metano e GPL derivanti da svuotamento serbatoi di veicoli;

Elaborati acquisiti al PG n. 93401 del 06.06.2022

5. Relazione tecnica, datata 10.05.2022, e relative dichiarazioni datate 10.05.2022;
6. Manuale operativo, datato 10.05.2022;
7. Elaborato grafico "Tav. 1 - Tavola generale dello stato di progetto, settori di lavorazione e viabilità", scala 1:100, datata 10.05.2022;
8. Dichiarazione di esclusione dal campo di applicazione del D.P.R. 151/11, firmata in data 01.06.2022;
9. Integrazione a Valutazione di impatto acustico, datata 12.05.2022;
10. Procedura per la sorveglianza radiometrica, Rev. 1 del 27.05.2022;

Elaborati acquisiti al PG n. 116550 del 14.07.2022

11. Elaborato grafico "Tav. 1 Schema rete fognaria", datato 14.07.2022.

Visto il Piano Regionale Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate 2022-2027, adottato con D.G.R. 2265 del 27.12.2021, con particolare riferimento all'art. 34, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e

comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia nonché il parere sull'impatto acustico, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 14.07.2022;

Dato atto che la prescrizione n. 13 *“il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 “Messa in riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti”* del verbale della seduta della Conferenza del 14.07.2022 non è stata riportata nel presente atto essendo stata trascritta nel verbale per mero errore materiale in quanto superata dalla prescrizione impartita dal Servizio Territoriale di ArpaE nella medesima seduta *“i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, ovvero impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 per i rifiuti sottoposti a sola operazione R13 e di cui ai punti da R1 a R11 per i rifiuti sottoposti ad operazione R12, oppure agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14”*;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/11 mediante acquisizione in data 29.03.2022 della comunicazione antimafia liberatoria per la ditta **Eredi Baiardi Terzo Tiziano di Biondi Wilma** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla BANCA Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Acquisito al PG n. 50766 del 28.03.2022 del certificato del Casellario Giudiziale della titolare della ditta in oggetto;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti previste dalla D.G.R. n. 798 del 30.05.2016;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, al punto 5.3, prevede per i “centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore” un importo della garanzia finanziaria calcolato “moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi”, con un importo minimo pari a € 50.000,00;

Dato atto, altresì, che la potenzialità complessiva dell'impianto è pari a 1.000 tonnellate/anno e che l'estensione della superficie complessiva del centro di raccolta, al netto delle aree verdi, al fine della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria risulta pari a 2.166 m<sup>2</sup>;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria determinata alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a: 1.000 t x 10,00 €/t + 2.166 mq x 30,00 €/mq = **€ 74.980,00**;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ArpaE di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di

energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota del 31.12.2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01.01.2022;
- la nota del 07.07.2022 assunta al PG/2022/112476 che prolunga le deleghe assegnate alla Dott.ssa Tamara Mordenti fino al 31.08.2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

#### DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **Eredi di Baiardi Terzo Tiziano di BIONDI WILMA**, con sede legale e impianto in Comune di **Savignano Sul Rubicone – Via Emilia Est n. 2**, per la gestione del centro di raccolta e rottamazione di cui al D.Lgs. 209/03, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate negli Allegati A, B, C e C1 al presente atto;
2. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce:
  - Autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato A);
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato B);
  - Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia (Allegato C e relativa planimetria Allegato C1)
  - Parere favorevole in merito all'impatto acustico;
3. di approvare l'Allegato A, l'Allegato B, l'Allegato C e C1 della presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. di stabilire che, **entro 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
  - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 74.980,00**;
  - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - i. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
    - ii. fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL

12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);

- iii. polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
  - d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
  - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
5. di stabilire che entro **entro 30 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione venga trasmesso l'"Allegato 3 - Schede riassuntive rifiuti gestiti" completo e opportunamente modificato secondo quanto indicato nel verbale della seduta del 14.07.2022, trasmesso alla ditta con nota PG n. 123920 del 26.07.2022;
  6. di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in anni 10 dalla data del presente atto, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
  7. di stabilire che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto; resta fermo che anche le modifiche relative alle singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
  8. di stabilire che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
  9. di precisare che qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore, che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'autorità competente, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge;

10. di dare atto che, a decorrere dalla data di rilascio del presente atto, al fine di garantire continuità all'attività della ditta in oggetto, la determina di AUA adottata con DET-AMB-3704 del 23.07.2021 non sarà più efficace in quanto sostituita dal presente atto;
11. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
12. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
13. di fare salvi:
- i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - quanto previsto dalla normativa antincendio;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 101/20;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
14. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
15. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, e per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Unità AUA ed Altre Autorizzazioni settoriali e all'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Savignano sul Rubicone e ad Hera S.p.A..

La Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
\*Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

\*documento firmato digitalmente

**GESTIONE RIFIUTI**

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **Eredi Baiardi Terzo Tiziano di BIONDI WILMA** sito in Comune di **Savignano Sul Rubicone – Via Emilia Est n. 2** è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)		Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo*	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
A	160104*	veicoli fuori uso	R13 - R12	16 t	700 t/a
B	160103	pneumatici fuori uso	R13	7 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)	300 t/a (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)
	160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13-R12		
	160116	serbatoi per gas liquefatto	R13		
	160117	metalli ferrosi	R13-R12		
	160118	metalli non ferrosi	R13-R12		
	160119	plastica	R13		
	160120	vetro	R13		
	160122	componenti non specificati altrimenti	R13-R12		
	160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13		

\*si precisa che per il deposito di plastica e pneumatici dovrà essere comunque rispettato il quantitativo massimo consentito ai fini dell'esclusione dalla normativa antincendio;

- il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nell'elaborato "Manuale Operativo" e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sulla planimetria "Tavola generale dello stato di progetto, Settori di lavorazione e viabilità", datati 10.05.2022;
- la planimetria relativa all'organizzazione del centro di raccolta deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
- le aree di gestione dei rifiuti autoprodotti e dei rifiuti ritirati da terzi (depositi R13) devono essere mantenuti separati tra loro;
- i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:

- a. effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
  - b. effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
  - c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
  - d. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
  - e. eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
  - f. eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;
7. l'attività del centro, fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
- a. nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
  - b. per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
  - c. l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
  - d. le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
  - e. lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
  - f. le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
  - g. i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
  - h. gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
  - i. lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
  - j. i recipienti contenenti rifiuti liquidi pericolosi devono essere posti all'interno di idonei bacini di contenimento aventi capacità pari ad almeno un terzo del volume totale dei serbatoi contenuti e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
  - k. qualora la ditta operi lo smontaggio dei filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;

- l. lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
  - m. tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
  - n. sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
  - o. la ditta deve dotarsi di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di percolamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi nelle zone in cui avviene la rimozione degli oli, dei fluidi pericolosi ed i travasi degli stessi; la sostanza utilizzata per assorbire idrocarburi, oli esausti e liquidi infiammabili deve essere costituita da materiale inerte (sepiolite, sabbia fine addensante, fogli o granuli assorbenti, ecc.), mentre si esclude la segatura;
  - p. dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
  - q. nell'impianto di disoleazione devono confluire solo acqua e le piccole quantità di olio lubrificante esausto eventualmente presenti sulla superficie impermeabile e dilavate dalle acque meteoriche. In nessun caso tale impianto può essere inserito in un processo di lavorazione in cui si preveda lo sversamento, la raccolta e lo stoccaggio di olio esausto. L'impianto di disoleazione deve essere oggetto di periodica e accurata pulizia e manutenzione al fine di assicurare nel tempo la sua piena efficienza e funzionalità;
  - r. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
  - s. la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae, tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
8. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
9. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
10. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
11. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori

uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

12. ai sensi dell'art. 15, commi 7-8 del D.Lgs. n. 209/03, è consentito il commercio delle parti di ricambio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis), recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta autorizzato, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate;
13. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
14. la gestione dei rifiuti prodotti e ritirati da terzi in R13 deve essere considerata diversamente rispetto ai rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione (registri, MUD, modalità di stoccaggio distinte, ecc);
15. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, ovvero impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 per i rifiuti sottoposti a sola operazione R13 e di cui ai punti da R1 a R11 per i rifiuti sottoposti ad operazione R12, oppure agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14;
16. per quanto riguarda il settore G, prevedere un idoneo distanziamento tra le cataste di veicoli messi in sicurezza, in modo tale da garantire un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti, come previsto dal D.lgs 209/03;
17. ai fini dello stoccaggio di batterie di avviamento (come rifiuti o parti di ricambio) la Ditta dovrà tenere a disposizione per l'emergenza originata da possibili sversamenti il quantitativo minimo di sostanza assorbente e neutralizzante previsto per i "Depositi per la vendita al dettaglio" dal D.M. n. 20 del 24 gennaio 2011;
18. effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D.lgs 209/2003, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non sia ancora stato cancellato dal PRA;
19. le batterie per trazione presenti sui veicoli a propulsione ibrida o elettrica dovranno essere asportate contestualmente alle operazioni di messa in sicurezza ed allontanate dall'impianto entro i dieci giorni successivi;
20. per i rifiuti non pericolosi che derivano da codici EER a specchio, la ditta dovrà mantenere per 3 anni a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
21. i rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;

22. sul registro di carico e scarico per i rifiuti aventi codici EER generici (*componenti non specificati altrimenti*) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto;
23. i rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero R12 dovranno essere mantenuti separati da quelli da quelli per cui si effettua esclusivamente la messa in riserva R13;
24. indipendentemente dal numero di contenitori per lo stoccaggio degli oli esausti presenti in impianto, non potrà mai essere superato il quantitativo massimo di 500 litri, così come previsto dalle norme vigenti in materia;
25. la vasca interrata a servizio della platea di rottamazione dovrà essere perfettamente a tenuta stagna, a doppia parete e dotata di segnalatore ottico ed acustico per la segnalazione di livello e di eventuali perdite. I rifiuti raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato;
26. la canaletta a servizio della platea di rottamazione dovrà essere mantenuta in materiali resistenti agli oli minerali e/o sostanze chimiche;
27. sulla pavimentazione dei settori B e A2 dovrà essere mantenuto il trattamento superficiale di indurimento al fine di renderli resistenti agli oli minerali e/o sostanze chimiche;
28. i percorsi pedonali devono essere evidenziati a terra con adeguata segnaletica orizzontale;
29. gli pneumatici fuori uso privati del cerchione dovranno essere stoccati o in area coperta o in apposito contenitore dotato di copertura;
30. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
31. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
32. la schermatura e la recinzione presenti nel progetto dovranno essere mantenute nel tempo;
33. La recinzione oscurata posta lungo via Fosso Campetti dovrà essere mantenuta al massimo consentito di m 2.50;
34. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto di radioprotezione di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/20. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
35. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
36. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
37. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
  - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;

- qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

## **ALLEGATO B**

### **AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1181 del 23 luglio 2018;

#### **A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con autorizzazione unica D.G.P. n. 371/80045 del 02/08/2011 e s.m.i., relativamente al centro di raccolta sito in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), via Emilia Est n. 2

Con l'istanza di rinnovo di tale autorizzazione "EREDI BAIARDI TERZO TIZIANO di Biondi Wilma" chiede di ricomprendere nell'autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del citato decreto, per l'emissione diffusa derivante dalla attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante apparecchiatura mobile, con combustione del gas metano e del GPL residuo tramite torcia, quantificata in 1 ora/giorno per circa 4 giorni/mese, svolta in apposita area individuata nella planimetria generale dello stabilimento;

La Conferenza di Servizi nelle sedute del 29/10/2021, del 30/03/2022 e del 14/07/2022 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, con la prescrizione di seguito riportata relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera: "l'attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano e del GPL residuo dovrà essere svolta all'aperto, nell'area dello stabilimento individuata nella planimetria dello stabilimento denominata "Tavola generale dello stato di progetto settori di lavorazione e viabilità" di Dicembre 2021".

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportata nei verbali delle sedute 29/10/2021, del 30/03/2022 e del 14/07/2022, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

#### **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata alla istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 30/07/2021, acquisita al protocollo di Arpae PG/2021/120742 del 02/08/21, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione unica.

#### **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di bonifica dei serbatoi dei veicoli mediante combustione del gas metano e del GPL residuo, svolte all'aperto nell'area aziendale, sono

autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto della prescrizione di seguito stabilita:

- a. l'attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano e del GPL residuo dovrà essere svolta all'aperto, nell'area dello stabilimento individuata nella planimetria dello stabilimento denominata "Tavola generale dello stato di progetto settori di lavorazione e viabilità" del 10.05.2022.
2. La Ditta dovrà **comunicare**, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Savignano sul Rubicone, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae ed al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) **la data di messa in esercizio** della attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi con **un anticipo di almeno 15 giorni**.

## AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

(art. 124 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali:

- il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte terza;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;

### PREMESSE:

Dato atto che la ditta **Eredi Baiardi Terzo Tiziano di BIONDI WILMA** è in possesso delle seguenti autorizzazioni:

- **autorizzazione alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Delibera di G.P. n. 371/80045 del 02.08.2011 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di **Savignano sul Rubicone – Via Emilia Est n. 2**;
- **autorizzazione unica ambientale** ai sensi del D.P.R. 59/13 adottata con DET-AMB-3704 del 23.07.2021, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e del parere sull'impatto acustico;

Vista la documentazione presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 30.07.2021, acquisita al PG n. 120742 del 02.08.2021, e successive modifiche e integrazioni, con cui l'impresa Eredi Baiardi Terzo Tiziano di Biondi Wilma ha presentato istanza di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione, chiedendo di ricomprendere tra l'altro l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura già ricompresa nell' AUA suddetta;

Vista la nota acquisita al PG Arpae n. 53007 del 30.03.2022, con cui Hera S.p.A. ha trasmesso il parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni già contenute nel parere Hera prot. 62625 del 2.07.2021 reso all'interno del procedimento di AUA relativamente allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, considerato che non sono dichiarate modifiche all'impianto fognario rispetto a quanto precedentemente autorizzato con atto di AUA 2021-3704 del 23.07.2021;

Dato atto che il Comune di Savignano sul Rubicone relativamente allo scarico delle acque reflue di prima pioggia nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 14.07.2022, ha confermato il parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera S.p.A., con nota acquisita al PG Arpae n. 53007 del 30.03.2022, nella quale viene richiesto il rispetto delle prescrizioni già contenute nel parere Hera prot. 62625 del 2.07.2021 reso all'interno del procedimento di AUA;

Acquisita la planimetria relativa allo schema fognario rettificata in merito alla rappresentazione dell'impianto, trasmessa dalla ditta con nota PG n. 116550 del 14.07.2022, in quanto la planimetria allegata all'AUA era corretta negli aspetti relativi alla rete di scarico e nelle di scarico e nelle superfici indicate ma per errore di stampa il lato est dell'impianto risultava deformato, come dichiarato dal tecnico competente nella nota acquisita al PG n. 93401/22;

Sulla base di quanto sopra esposto;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi:

### AUTORIZZA

lo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, secondo lo schema fognario di cui all'allegato C1 al presente atto e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni contenute nel parere di HERA S.p.A., acquisito al PG n. 53007 del 30.03.2022.

#### CARATTERISTICHE DELLO SCARICO:

- Responsabile dello scarico:	Eredi Baiardi Terzo Tiziano di Biondi Wilma
- Indirizzo dell'insediamento:	via Emilia Est 2, Savignano sul Rubicone
- Destinazione uso insediamento:	Commercio rottami ferrosi
- Tipologia scarico:	Acque di prima pioggia
- Ricettore scarico:	Fognatura nera "tipo A"
- Sistemi trattamento prima dello scarico:	Vasca prima pioggia/disoleatore
- Impianti finale di trattamento:	Impianto depuratore Bastia, via Rubicone Destra 1950 Fiumicino – Savignano sul Rubicone

#### PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

Elaborato grafico "Tav. 1 Schema rete fognaria", datato 14.07.2022, acquisito al PG n. 116550 del 14.07.2022 (Allegato C1)

#### PRESCRIZIONI:

Lo scarico di acque di prima pioggia in fognatura, provenienti dall'insediamento di cui in premessa, è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia area **1586 mq**.

Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori:

- **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
- **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- **vasca prima pioggia 10,40 mc** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);

- **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 3 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

5) Il volume utile della vasca di prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire nella rete fognaria nera.

6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**

8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

9) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

10) HERA S.p.A. può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

11) È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

12) HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

15) La ditta deve stipulare con HERA S.p.A. un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA S.p.A. provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà

essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA S.p.A. denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA S.p.A. provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**